



Informativa alle OO.SS

Adeguamento valore nominale del buono pasto.

In data 14 febbraio 2002, fu firmato un accordo sindacale in cui le parti, adottando il criterio della percentuale di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati maturata nel periodo gennaio 1997/dicembre 2001, (ISTAT FOI) convenivano di fissare il valore nominale del buono pasto a € 8,00.

Nel medesimo accordo le parti concordavano altresì di dare attuazione alla disciplina contrattuale nel frattempo intervenuta in materia di buoni pasto e orario di lavoro, stabilendo che il ticket dovesse essere concesso solo a condizione che in coda all'orario ordinario, ed in aggiunta alla pausa pranzo, fosse effettuato un rientro comunque superiore a trenta minuti. Unica eccezione era rappresentata dall'esclusione, ai fini della maturazione del diritto, del recupero ritardi.

Successivamente, al fine di migliorare il servizio sostitutivo di mensa e ristabilire congruità e corrispondenza tra il valore nominale ed il prezzo di un "pasto standard" valutato in € 12,00, l'Istituto, in accordo con le OO.SS. ha deciso di procedere ad una rivalutazione dell'importo del buono pasto, attivando la Consulenza Professionale Statistico Attuariale che, con nota del 15 maggio 2006, ha previsto un adeguamento del buono pasto pari ad € 8,95, tenendo conto dell'adeguamento basato sull'indice di variazione dei prezzi al consumo.

Tuttavia tale importo era notevolmente inferiore sia al costo di un pasto standard e sia al valore medio del comparto. Infatti, secondo una ricerca realizzata in seno al Comitato di Settore, il valore medio del comparto si attestava, già nell'anno 2006, ad € 10,48.

In considerazione di ciò, quindi, l'Istituto ha ritenuto equo proporre la rideterminazione del valore nominale del buono pasto a € 10,00, che, se consideriamo la quota del 20% a carico del dipendente, porta ad un valore reale di € 8,00.

Tale ipotesi è stata condivisa dalle Organizzazioni Sindacali che, in data 5 luglio 2006, hanno sottoscritto apposito verbale con il quale si è convenuto di rideterminare, a partire dal 1 agosto 2006 il valore nominale del buono pasto in € 10,00, comprensivo del 20% a carico del dipendente,



confermando le condizioni di fruibilità stabilite dai precedenti accordi del 14 febbraio e del 11 giugno 2002.

Negli ultimi tre anni i prodotti alimentari hanno subito un aumento largamente maggiore rispetto all'indice generale di variazione dei prezzi al consumo indicato annualmente dall'ISTAT.

Infatti, a fronte di un aumento medio generale, nel periodo 2006/2009 pari all'8% l'aumento dei beni alimentari indicato dall'Istat per il medesimo periodo di riferimento si attesta sul 12.3%.

Applicando tale percentuale ai 10,00 euro attuali si ottiene il valore complessivo di **€ 11,20**.

Partendo da questa base è possibile fare le seguenti considerazioni.

In molti Enti del comparto il buono è stato già aumentato ad un valore superiore al nostro valore attuale, mentre in altri sono in corso le necessarie procedure.

In particolare, all'INAIL ed all'INPS, sono state avviate le procedure per portare il valore del buono a € 12,00.

Quello di € 11.20 rappresenta il valore che il buono dovrebbe avere solo per recuperare la perdita del potere di acquisto del ticket nel periodo 2006/2009.

E' prevedibile, anche in considerazione della congiuntura economica non favorevole, che tale perdita di valore continui anche per i prossimi anni con un trend quantomeno analogo, mentre non è altrettanto certo che il valore del buono venga altrettanto rapidamente aggiornato.

Tutto ciò considerato si ritiene di poter comporre la vertenza in atto in termini equitativi, procedendo ad un ulteriore arrotondamento del valore nominale del buono pasto in **€ 12,00**, anticipando in questo modo l'incremento connesso all'inflazione prevedibile nei prossimi due o tre anni, periodo da considerare evidentemente pari alla metà di quello che normalmente trascorre tra una rivalutazione ed un'altra.

Da valutazioni effettuate circa la percorribilità tecnica di tale operazione è emerso che, salvo osservazioni degli Organi di controllo, essa potrà essere realizzata a decorrere dal secondo semestre dell'anno in corso.

Da sottolineare, infine, che, poiché ai sensi dell'art. 25 (*Servizio mensa*) del CCNL 14 febbraio 2001, "a carico del personale è posto un concorso spese pari al 20% del costo di gestione dei relativi servizi", il valore reale del buono risulta pari a €9,60.

Dispone, inoltre, l'art. 51, comma 2, lett. C) TUIR che "il ticket restaurant è esente dall'imponibile fiscale e contributivo fino a concorrenza di € 5.29 giornaliera, con conseguente assoggettamento della parte eccedente alle trattenute erariali e previdenziali".

